



TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO

Sezione lavoro

RG 600-1/2016

Il Giudice,

visti gli atti della causa n. R.G. 600/2016,

letta l'istanza *ex art. 700 c.p.c.*,

ritenuto che non sussistano i presupposti di cui all'art. 669*sexies*, comma 2, c.p.c., per provvedere *inaudita altera parte*, non avendo la parte istante esplicitato il pregiudizio che deriverebbe alle sue ragioni dalla convocazione della controparte;

vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c., "*nei confronti di tutti i docenti di scuola primaria eventualmente contro interessati*", mediante pubblicazione del ricorso sul sito *internet* del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e/o dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia;

ritenuto che per "*tutti i docenti di scuola primaria eventualmente contro interessati*" debbano intendersi, per come rappresentato nel ricorso (cfr. pag. 3), quelli di cui all'elenco dei trasferimenti pubblicato, in data 28.7.2016, sul sito *internet* dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia;

ritenuto che, in considerazione della pluralità di tali soggetti, non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto introduttivo a ciascuno di essi;

ritenuto che la celerità propria del rito cautelare introdotto giustifica, per tale sola fase al momento, il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.;

considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione del ricorso sul sito *internet* del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia, nell'area tematica a ciò demandata,

P.Q.M.

DISATTENDE l'istanza di concessione del provvedimento cautelare *inaudita altera parte*;

FISSA dinanzi a sé l'udienza del 19 gennaio 2017 alle ore 9.30 per la discussione della causa.

ONERA la parte ricorrente della notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte entro il 15.12.2016.

AUTORIZZA, con riferimento alla domanda cautelare, la notifica del ricorso e del pedissequo decreto a mezzo pubblicazione sul sito *internet* del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia nell'area tematica a ciò demandata, riservando, all'esito della discussione sull'istanza cautelare, la valutazione sull'efficacia di tale forma di notifica ai contro interessati anche in relazione alla discussione del merito.

Si comunichi.

Spoletto, 21 novembre 2016

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta D'Auria